

# Modello

## Fideiussione

Secondo l'articolo 14 della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC), gli articoli 35 a 39 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (OC) e l'articolo 6 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell'ambito della legge sul collocamento (OEm-LC), l'impresa di fornitura di personale a prestito deve costituire una cauzione a garanzia delle pretese salariali risultanti dalla fornitura di personale a prestito fino a un importo di fr. \_\_\_\_\_.

Nome e indirizzo dell'impresa di fornitura di personale a prestito

---

Con la presente la sottoscritta dichiara (alla Confederazione/al Cantone) di costituire la cauzione richiesta e di farsi garante in qualità di fideiussore fino a un importo massimo di

Fr. \_\_\_\_\_ (in lettere: \_\_\_\_\_).

La presente fideiussione è a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 510 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni può essere revocata mediante una dichiarazione scritta al Cantone con un termine di preavviso di 4 mesi. La revoca non esime la sottoscritta dal suo dovere di garantire le pretese maturate prima della decorrenza del preavviso. La fideiussione è trattenuta al momento dell'apertura di una procedura di fallimento. Lo è parimenti se l'autorizzazione per il prestito di personale è stata revocata o soppressa e se sussistono pretese salariali da parte di lavoratori a prestito.

Dopo la revoca o la soppressione dell'autorizzazione e dopo la scadenza del termine di disdetta della fideiussione, il fideiussore risponde dei debiti sorti prima di questa data ancora per un anno (art. 38 OC).

In ogni caso il foro competente è quello della sede dell'ufficio che ha richiesto la garanzia. La fideiussione è sottoposta al diritto svizzero.

Luogo e data

Firma (banca o assicurazione)

---